

---

Proposta di Regolamento: “Disciplina concernente la tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato Decreto, e in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15), disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. In particolare:

a) stabilisce i criteri per l'individuazione, la perimetrazione e la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

b) definisce i vincoli e le attività consentite nelle aree di salvaguardia;

c) attua il controllo e la gestione del territorio.

2. Le aree di salvaguardia di cui al comma 1 costituiscono aree protette ai sensi dell'Allegato IV, Punto 1, lettera i) della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

Art. 2  
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;

---

b) acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per tempi dell'ordine dei quaranta anni;

c) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;

d) fabbricati esistenti: fabbricati che alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia sono già realizzati, in corso di realizzazione o per i quali è stato ottenuto l'apposito titolo abilitativo edilizio;

e) isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un'opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

f) opere di captazione o di presa: opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

g) portata prelevabile: in caso di sorgenti è la portata naturale, mentre nel caso di pozzi/campo pozzi è la portata massima emungibile;

h) protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

i) protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

j) soggiacenza: in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo,

---

nella falda confinata è rappresentata dalla profondità del tetto dell'acquifero;

k) stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

l) vulnerabilità intrinseca: la suscettibilità dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo.

### Art. 3

*(Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)*

1. Ai fini del presente regolamento le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono distinte in:

a) aree di salvaguardia di acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse;

b) zone di protezione e zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale, individuate dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla l.r. 25/2009, di seguito denominato PTA, o da specifici provvedimenti regionali di perimetrazione.

2. Le acque pubbliche superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono individuate nel Piano generale degli acquedotti di cui alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

3. All'interno delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate le aree di ricarica della falda, le aree di emergenze naturali ed artificiale della falda e le zone di riserva.

---

CAPO II  
AREE DI SALVAGUARDIA DI ACQUE  
EROGATE MEDIANTE IMPIANTO DI  
PUBBLICO ACQUEDOTTO

Art. 4  
*(Perimetrazione delle aree di salvaguardia)*

1. Le aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono distinte in:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto;
- c) zone di protezione;
- d) zona di riserva.

2. L'Autorità di ambito territoriale, di seguito Autorità d'ambito, presenta alla Giunta regionale, previa partecipazione dei soggetti interessati, le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui al comma 1. Qualora i punti di captazione ricadano all'interno di aree omogenee e contigue per caratteristiche geologiche ed idrogeologiche può essere presentata una unica proposta di perimetrazione.

3. La proposta di perimetrazione è redatta sulla base delle indicazioni procedurali riportate nell'Allegato tecnico di cui al presente regolamento.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia e gli eventuali aggiornamenti. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati.

5. Le cartografie relative alle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.

Art. 5  
*(Zona di tutela assoluta)*

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione adeguata alla rilevanza della captazione, ovvero all'insieme di captazioni, e deve essere adeguatamente protetta ed essere adibita

---

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

2. La zona di tutela assoluta non può essere inferiore a dieci metri di raggio dal punto di captazione, ovvero da qualsiasi punto di prelievo nel caso di un insieme di captazioni.

3. La zona di tutela assoluta è acquisita al demanio regionale e la sua gestione, per tutto il periodo della concessione, è affidata all'Autorità d'ambito che la esercita attraverso il gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito gestore SII.

4. L'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore SII ed alle autorità di controllo.

5. Per le acque superficiali la zona di tutela assoluta deve contenere esclusivamente le opere necessarie ad assicurare la derivazione di acque, il loro eventuale trattamento e trasferimento.

#### Art. 6 (Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata.

2. Il dimensionamento e la geometria della zona di rispetto dipendono dalla tipologia dell'opera di captazione e dalla situazione di vulnerabilità intrinseca della risorsa captata.

3. Relativamente agli acquiferi protetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) la zona di rispetto può coincidere con la zona di tutela assoluta.

#### Art. 7 (Zona di protezione)

1. La zona di protezione è individuata all'interno dei bacini imbriferi, comprende le aree di ricarica della falda ed è finalizzata al mantenimento della qualità della risorsa idrica.

2. Con la delimitazione delle zone di protezione sono individuate le aree di ricarica delle falde, le relative emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva.

#### Art. 8

---

*(Zona di riserva)*

1. La zona di riserva è l'area interessata da risorse idriche pregiate, che deve essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

Art. 9

*(Vincoli relativi alle zone di rispetto)*

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- c) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti;
- d) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi;
- e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;
- f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- g) le aree cimiteriali;
- h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
- i) l'apertura di pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee;
- l) la gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- m) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- n) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici,

---

ed altri ad essi assimilabili;

o) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

p) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

q) l'insediamento di attività industriali ed artigianali nei cui scarichi è accertata la presenza di sostanze pericolose ed il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;

r) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Nelle zone di rispetto ristrette non è comunque consentito:

a) la stabulazione di bestiame;

b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) la realizzazione di pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue;

d) la realizzazione di nuovi edifici a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica;

e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie;

f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

3. Nel caso di captazione di acque superficiali destinate al consumo umano non è consentito:

a) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;

b) la navigazione con natanti provvisti di motore non elettrico;

c) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera

---

di presa.

Art. 10

*(Attività consentite nelle zone di rispetto)*

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), h), i) e q) nelle zone di rispetto ristrette ed allargate è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti in forma solida, previa presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) il cambiamento di destinazione d'uso di insediamenti di attività industriali ed artigianali

---

che determina una riduzione del livello di rischio;

2. Nelle zone di rispetto ristrette, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione di fognature necessarie per la messa in sicurezza di scarichi di fabbricati o insediamenti non rilocalizzabili, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo delle acque reflue;

b) la realizzazione di nuovi edifici e le relative opere di urbanizzazione, in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal presente regolamento per garantire l'integrità delle risorse idriche;

c) la realizzazione di piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, la rete locale, ovvero interventi volti esclusivamente alla sola messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia.

3. All'interno delle zone di rispetto allargate, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 9, è inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o), purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche

---

in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) la realizzazione di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione, di nuovi edifici a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), purché presentino volumi interrati che garantiscano un franco di almeno 10 metri sul livello minimo di soggiacenza della falda.

#### Art. 11

##### *(Vincoli relativi alle zone di protezione)*

1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue non trattate;

b) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti;

c) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

f) l'apertura di pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee ad utilizzo irriguo, industriale, domestico o per altri usi;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti;

h) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

2. Per le zone di protezione delle acque superficiali non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti;

c) lo spandimento di prodotti fitosanitari

---

e biocidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

f) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

g) i pozzi perdenti;

h) il trasporto e l'utilizzo di sostanze pericolose sui natanti;

i) la balneazione ad una distanza inferiore a cinquecento metri da qualsiasi opera di presa;

l) la navigazione a motore non elettrico.

#### Art. 12

##### *(Attività consentite nelle zone di protezione)*

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), e) e f) nelle zone di protezione è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche, nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate

---

esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) all'estrazione di acque resa necessaria per l'assenza di reti pubbliche raggiungibili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico;

3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

5) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

2. Nelle zone di protezione sono consentiti:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

c) la realizzazione di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione, di nuovi edifici a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), purché presentino volumi interrati che

---

garantiscono un franco di almeno dieci metri sul livello minimo di soggiacenza della falda, ovvero, in alternativa, purché adottino tecniche di isolamento idonee a garantire la protezione dall'inquinamento della falda.

3. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere b) e c) per le zone di protezione delle acque superficiali è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche, nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile.

#### Art. 13

##### *(Vincoli relativi alle zone di riserva)*

1. Nelle zone di riserva non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

d) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi;

e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

f) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

g) le aree cimiteriali;

h) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

---

i) l'apertura di pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee;

l) la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti così come definiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

m) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

n) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

o) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

p) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

q) l'insediamento di attività industriali ed artigianali nei cui scarichi è accertata la presenza di sostanze pericolose, nonché il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti stessi;

r) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

#### Art. 14

##### *(Attività consentite nelle zone di riserva)*

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c), d), h), i), m), e o) nelle zone di riserva è consentito:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti in forma solida, previa presentazione di un PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche, nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

---

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000, limitatamente agli interventi previsti da autorizzazioni o sulla base di provvedimenti di riconoscimento di giacimento, rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) l'apertura di pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2008, all'interno dei perimetri di concessione esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) l'insediamento di attività industriali ed artigianali nei cui scarichi è accertata la presenza di sostanze pericolose, a condizione che le acque reflue confluiscano in pubblica fognatura, nonché il cambiamento di destinazione d'uso che determina una riduzione del livello di rischio;

f) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia.

---

2. Nelle zone di riserva è consentita:

a) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali;

b) la realizzazione di nuovi insediamenti e le relative opere di urbanizzazione, di nuovi edifici a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere f) e g), purché presentino volumi interrati che garantiscano un franco di almeno 10 metri sul livello minimo di soggiacenza della falda.

#### Art. 15

##### *(Gestione delle aree di salvaguardia)*

1. L'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, individua gli adempimenti a cura del gestore SII per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata.

2. Il gestore SII, entro sei mesi dall'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, adotta un piano di intervento di emergenza per i casi di inquinamento della risorsa idrica. Il piano è redatto sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato tecnico ed è approvato dall'Autorità d'ambito.

3. Il gestore SII provvede alla definizione dei programmi di allontanamento dei centri di pericolo esistenti alla data di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia ed della relativa copertura finanziaria, ovvero, nel caso in cui non sia possibile l'allontanamento, alla definizione delle azioni necessarie a garantire la loro messa in sicurezza, nonché al monitoraggio necessario a garantire la protezione dinamica. I programmi e le azioni

---

sono approvati dall'Autorità d'ambito ed attuati dal soggetto competente, previo parere vincolante dell'Autorità d'ambito. I costi dei programmi e delle azioni sono determinati nei limiti della sostenibilità economico-finanziaria della tariffa, fatti salvi i costi derivanti da altri obblighi di legge che sono interamente a carico del titolare della attività.

4. Nella redazione dei programmi e delle azioni di cui al comma 3 i gestori SII devono tenere conto dell'esistenza di attività che producono scarichi contenenti le sostanze pericolose sulla base di apposite verifiche effettuate dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) e dalla Provincia.

5. Nel caso in cui i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ricomprendono, anche solo in parte, i perimetri delle aree di salvaguardia individuati per le captazioni delle acque di cui alla l.r. 22/2008, nella parte comune si applica il programma di cui al comma 3, ferma restando la facoltà del concessionario di attuare un ulteriore programma più restrittivo.

6. Per le aree cimiteriali esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, in quanto escluse dai programmi di allontanamento, è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra. Non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nelle zone di rispetto ristrette.

7. Il gestore SII comunica la dismissione definitiva di un'opera di captazione o il cambiamento di destinazione dell'uso della risorsa all'autorità concedente, all'Autorità d'ambito ed ai comuni territorialmente competenti. Tali comuni, previa deliberazione della Giunta regionale, adottano i provvedimenti di cessazione dei vincoli e delle limitazioni d'uso conseguenti.

8. Per le zone di rispetto non di proprietà pubblica, l'Autorità d'ambito, il comune competente per territorio, il Gestore SII ed i proprietari o possessori delle aree medesime possono stipulare apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività consentite e

---

definiti i relativi oneri a cura del gestore SII.

Art. 16

*(Monitoraggio delle aree di salvaguardia)*

1. L'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4 prevede l'attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni, secondo le modalità riportate nell'Allegato tecnico.

2. L'ARPA provvede al monitoraggio secondo quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'allegato 2 al Decreto per tutti corpi idrici superficiali da destinare alla potabilizzazione e ad acquisire i dati relativi all'invaso di Montedoglio. L'ARPA effettua altresì il monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), includendo nella rete di monitoraggio le aree protette delle acque destinate al consumo umano.

3. Il gestore SII provvede alla raccolta dei dati qualitativi e quantitativi del monitoraggio per la protezione dinamica e alla loro trasmissione all'ARPA. Il monitoraggio per la protezione dinamica costituisce parte integrante della rete di monitoraggio di cui al comma 2.

CAPO III

ZONE DI PROTEZIONE E DI RISERVA DEGLI  
ACQUIFERI DI IMPORTANZA REGIONALE

Art. 17

*(Vincoli relativi alle zone di protezione)*

1. Nelle zone di protezione degli acquiferi di importanza regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la dispersione di fanghi e acque reflue, non trattate;
- b) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti;
- c) lo spandimento di prodotti fitosanitari

---

e biocidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) l'apertura di pozzi, piezometri, o la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee ad utilizzo irriguo, industriale, domestico o per altri usi;

f) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000;

g) l'apertura di nuove discariche per la gestione di rifiuti.

#### Art. 18

##### *(Attività consentite nelle zone di protezione)*

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), c), e) e f), nelle zone di protezione degli acquiferi di importanza regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) previsti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche, nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

c) l'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 a condizione dell'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività stessa;

d) l'apertura di pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) all'estrazione di acque resa necessaria per l'assenza di reti pubbliche raggiungibili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato tecnico;

---

3) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

4) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

5) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

2. Nelle zone di protezione sono consentiti:

a) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da pozzi perdenti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali;

b) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

#### Art. 19

##### *(Vincoli relativi alle zone di riserva)*

1. Nelle zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue, non trattate;

b) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti;

c) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi;

d) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

e) la dispersione nel sottosuolo di acque

---

meteoriche provenienti da piazzali e strade;

f) le aree cimiteriali;

g) l'apertura di pozzi, piezometri e la realizzazione di altre opere per la captazione di acque sotterranee;

h) la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti così come definiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;

i) lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;

m) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, nonché le fognature;

n) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; il limite di centosettanta chilogrammi per ettaro può essere ulteriormente ridotto nel caso di specifiche disposizioni regionali emanate a tutela di determinati ambiti territoriali che necessitano di particolare protezione;

o) l'insediamento di attività industriali ed artigianali nei cui scarichi è accertata la presenza di sostanze pericolose, ed il cambiamento di destinazione d'uso degli stessi;

p) la reimmissione delle acque sotterranee nelle unità geologiche.

#### Art. 20

##### *(Attività consentite nelle zone di riserva)*

1. In deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c), g), e o), nelle zone di riserva degli acquiferi di importanza regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e/o fertilizzanti in forma solida, previa presentazione di un PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, privilegiando le coltivazioni

---

biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

b) lo spandimento di prodotti fitosanitari e biocidi effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del Decreto, privilegiando le coltivazioni biologiche e biodinamiche nonché l'impianto di bosco o prato stabile;

c) l'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 a condizione dell'accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall'attività stessa;

d) l'apertura di pozzi e piezometri, nonché la realizzazione di altre opere finalizzate esclusivamente alla captazione di acque sotterranee, limitatamente:

1) all'estrazione delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2) al monitoraggio per il controllo e la tutela delle risorse idriche;

3) alle attività di cui al Titolo V della Parte IV del Decreto;

4) alle attività di cui alla l.r. 22/2008, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia;

e) l'insediamento di attività industriali ed artigianali nei cui scarichi è accertata la presenza di sostanze pericolose, a condizione che le acque reflue confluiscano in pubblica fognatura, nonché il cambiamento di destinazione d'uso di insediamenti di attività industriali ed artigianali che determina una riduzione del livello di rischio;

f) la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da possi perdenti, fosse Imhoff o equivalenti sistemi, purché siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la dispersione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite accidentali. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia;

g) la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie o le modifiche o l'ampliamento della superficie delle infrastrutture viarie o ferroviarie

---

esistenti alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento fino al reticolo di drenaggio, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 21 *(Vigilanza e sanzioni)*

1. I comuni, le province e l'ARPA, ciascuno per le rispettive competenze istituzionali e territoriali, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

2. All'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'Allegato tecnico e relative alle attività e alle destinazioni non consentite o limitate nelle aree di salvaguardia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 134 del Decreto.

3. La Giunta regionale con apposito piano di riparto provvede a ripartire le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 per gli interventi di prevenzione e di risanamento.

##### Art. 22 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle captazioni destinate ad essere dismesse entro il 31 dicembre 2015, sulla base del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui alla l.r. 5/2006.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità d'ambito presenta la proposta di perimetrazione di cui all'articolo 4, comma 2 per tutte le captazioni esistenti alla medesima data di entrata in vigore.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le proposte di perimetrazione presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22

---

dicembre 2003, n. 1968 sono adeguate dalla Autorità d'ambito alle disposizioni del regolamento stesso.

4. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4 l'Autorità d'ambito approva i programmi e le azioni di cui all'articolo 15, commi 2 e 3.

5. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), le concessioni di derivazione di acque sotterranee, comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e sue successive modificazioni e integrazioni, possono essere rilasciate solo per domande presentate prima dell'atto di approvazione della perimetrazione di cui all'articolo 4 comma 4, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

6. Nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), le concessioni di derivazione di acque sotterranee, comprese quelle di cui agli articoli 3 e 4 del r.d. 1775/1933, possono essere rilasciate solo per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che non interferiscano con le risorse idriche oggetto della salvaguardia.

7. Le concessioni di derivazione rilasciate ai sensi dei commi 5. e 6. non possono essere rilasciate per una durata superiore a dieci anni e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022 e non possono essere rinnovate.

8. Le concessioni di derivazione di acque sotterranee, rilasciate prima della pubblicazione dell'atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 4, cessano alla scadenza prevista dal medesimo atto di concessione; le stesso possono essere rinnovate comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022.

#### Art. 23

##### *(Disposizioni specifiche relative ad altri Piani)*

1. Dalla data di pubblicazione di ciascun atto di approvazione della perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma

---

4, le disposizioni del presente regolamento prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle aree individuate dal medesimo atto approvazione, purché tali strumenti e disposizioni dei comuni e delle province non prevedano vincoli e limitazioni più restrittive.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alle zone di protezione e di riserva degli acquiferi di importanza regionale, individuate dal PTA o da specifici provvedimenti regionali di perimetrazione, prevalgono sugli strumenti di programmazione territoriale e urbanistici e su ogni altra disposizione dei comuni e delle province relativi alle medesime zone.

3. Si applicano le disposizioni previste nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco e negli altri atti di pianificazione a livello di Distretto Idrografico, laddove contenenti prescrizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento.

#### Art. 24 (Norme finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella deliberazione di giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968 (Direttiva Tecnica Regionale concernente: Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/99 e s.m.i.)

2. L'Allegato tecnico al presente regolamento può essere modificato dalla Giunta regionale con proprio atto, sentita l'Autorità d'ambito.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di tutela delle risorse idriche.

#### Art. 25 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.